

N.RG 2149/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Catania
PRIMA SEZIONE**

Il Giudice di Pace di Catania, Gaetano Silvestro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. **2149/2024**

TRA

Parte istante: [REDACTED], nato a Messina il 27.12.1975, (C.F. CMP DNL 75 T 27 F 158 I) e [REDACTED], nata a Catania il 20.04.1976, (C.F. PNT LGV 76 D 60 C 351 Y) entrambi residenti in Via Madonna delle Lacrime n. 2 – 95037 San Giovanni La Punta (CT), in proprio e quali genitori esercenti la legale potestà sui figli minori [REDACTED], nato a Catania il 22.09.2009, (C.F. CMPFRC09P22C351R) e [REDACTED], nato a Catania il 01.09.2014, (C.F. CMPLRD14P01C351R), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Barbarino

E

Controparte : **VACACIONES EDREAMS SL** corrente in Madrid, Calle de Manzanares, n° 4, Planta 1°, Oficina 108, 28005, Madrid (ES) Partita IVA ESB-61965778, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Buzzolani,

Controparte: **EUROP ASSISTANCE S.A.** (P.I. francese 451366405), in persona del procuratore generale dott. Josef Woerner, in corrente in Gennevilliers (F) alla Promenade de la Bonnette, 1, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Lanigra

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

1.- Con ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, ritualmente notificati, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la Edreams Vacances Edreams SL e la Europ



Assistance S.A. – Irish Branch, al fine di sentirle condannare al pagamento di € 936,76#, oltre spese legali e importi accessori.

A tal fine i ricorrenti hanno esposto che [REDACTED] acquistava al prezzo di € 936,76 per il proprio nucleo familiare, tramite l'intermediario Edreams Odigeo, i biglietti per un viaggio a Goteborg dal 26/12/2021 al 03/01/2022 con il vettore aereo Lufthansa, con copertura assicurativa per il rischio di annullamento del viaggio con la Europ Assistance S.A. – Irish Branch. Tuttavia, qualche giorno prima della partenza [REDACTED] contraevano uno stato influenzale con febbre dovuto all'infezione da Covid 19, che costringeva l'intero nucleo familiare ad annullare il viaggio. Stante l'impossibilità di poter fruire dei titoli di viaggio acquistati, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto ex art. 1463 cc. con condanna delle Società resistenti al pagamento della somma € 936,76#, oltre accessori.

Si sono costituite in giudizio la Vacaciones Edreams Srl e la Europ Assistance S.A. – Irish Branch, le quali hanno contestato tutte le domande avversarie. Le medesime hanno concluso per il rigetto delle domande avanzate dai ricorrenti.

In corso di causa è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, che non si è conclusa positivamente per il rifiuto della Europ Assistance S.A. – Irish Branch di accettare detta proposta.

A seguito del deposito delle note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 02.09.2025, la causa è stata posta in decisione.

2.- Le domande di parte ricorrente sono solamente in parte fondate e vanno accolte nei termini di cui appresso.

2.1.- I ricorrenti hanno agito nei confronti di “Edreams” al fine di ottenere il rimborso della spesa sostenuta (€ 936,76) per l'acquisto dei titoli di viaggio per la tratta aerea Catania – Gothenburg (andata e ritorno), gestita dalla Compagnia aerea Lufthansa, con partenza prevista il 26.12.2021 e ritorno il 3 Gennaio 2022 (codice prenotazione 8100336764). La domanda proposta nei confronti di EDreams non può essere accolta, atteso che la predetta Società ha agito come mera intermediaria, essendosi limitata a proporre l'acquisto dei titoli di viaggio, senza fornire ulteriori



servizi. In questo caso, ai sensi delle condizioni generali (3.2.), i contratti di viaggio per i voli prenotati attraverso il loro sito devono intendersi stipulati con le Compagnie aeree interessate e saranno soggetti ai loro termini e condizioni.

3.- In seguito all'annullamento del viaggio, i contraenti hanno ottenuto il rimborso di una parte delle tasse aeroportuali, ovvero la somma di € 254,23#,

Resta quindi da verificare se i ricorrenti abbiano diritto ad ottenere il rimborso di ulteriori somme.

I medesimi stipulavano con la Europ Assistance S.A. polizza a copertura del rischio di annullamento del viaggio e per assistenza sanitaria. Il contratto assicurativo, alla voce B. copertura per annullamento del viaggio, stabilisce quanto segue: *“L'Assicuratore dovrà rimborsare all'Utente il costo del Viaggio (fino a un importo massimo di EUR 5.000 per Assicurato e per Sinistro ed EUR 50.000 in totale per prenotazione/acquisto), per gli eventuali costi non recuperabili sostenuti dall'Utente in relazione alla cancellazione ragionevole e necessaria del Viaggio a seguito di: 1. Decesso, Grave Malattia o Grave Incidente dell'Assicurato - Decesso, Grave Malattia o Grave Incidente di qualsivoglia soggetto Assicurato incluso nella medesima prenotazione, che rende impossibile, da un punto di vista medico, per tale/i parte/i viaggiare alla data prevista, conformemente alle esclusioni definite nel presente documento. Si applica una Franchigia pari al 10% del prezzo del Viaggio (tasse escluse); tale importo è a carico dell'Utente”.*

Dalla documentazione in atti si evince che al momento dell'acquisto dei titoli di viaggio venne pagata la somma di € 235,00 per la tariffa riguardante i voli. Tenuto conto che nel caso di specie ricorre una giusta causa di annullamento del viaggio, determinata dalla malattia di uno dei viaggiatori (v. certificazione medica), secondo le condizioni di polizza, la contraente [REDACTED] ha diritto al rimborso della tariffa pagata per l'acquisto dei biglietti: € 235,00, decurtata del 10% di franchigia; i rimanenti titoli di spesa (tasse, spese di polizza e accessori) non rientrano invece tra le voci rimborsabili coperte dal rischio assicurativo. Donde la Europe Assistance S.A è tenuta a corrispondere alla sig.ra Pantò la somma di **€ 211,50#** (235,00 – 23,50).



4.1- Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono poste a carico della Società resistente nei limiti dei parametri forensi (fascia di valore sino ad € 1.100,00), avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. 55/2014. Nella liquidazione delle spese deve tenersi del comportamento processuale assunto dalla Europe Assistance S.A. che non ha aderito alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice, di contenuto pressoché identico alla decisione assunta in questa Sede. In questo caso non si applicano i limiti di cui all'art. 91 c. 4 cpc, tenuto conto che trattasi di causa decisa secondo diritto ex art. 113 cpc, derivante da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cc.

4.2.- Sussistono invece giustificate ragioni per compensare le spese di causa tra i ricorrenti e la Vacaciones Edreams SL, atteso che dopo la formulazione della proposta conciliativa tra le predette parti non sono emerse posizioni contrapposte.

PQM

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando nel giudizio **R.G. n. 2149/2024**, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Dichiaro che l'annullamento del viaggio relativo all'acquisto di n. 4 biglietti elettronici per la tratta Catania – Gothenburg (andata e ritorno) volo n. KBUTH7 del 26.12.2021 e Gothenburg – Catania (ritorno) del 3 Gennaio 2022, (Codice prenotazione 8100336764) è avvenuto per una giusta causa, rientrando nell'ipotesi di rischio in parte coperto dalla Europ Assistance S.A.
2. Conseguentemente condanna la Europ Assistance S.A. a pagare in favore di [REDACTED] la somma di **€ 211,50#**, oltre interessi legali dalla data di messa in mora sino al soddisfo.
3. Rigetta le domande proposte nei confronti della Vacaciones Edreams SL.
4. Condanna la Europ Assistance S.A. al rimborso delle spese di causa sin favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi **€ 343,00#**, di cui € 43,00# per spese, ed € 300,00# per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ove fiscalmente dovute, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore



dell'avv. Domenico Barabarino, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per la procedura di mediazione.

5. Compensa le spese tra i ricorrenti e la Vacaciones Edreams SL.

Così deciso in Catania il 11.09.2025

Il Giudice di Pace

GAETANO SILVESTRO

Il cancelliere

